

Brexit con notevoli ricadute IVA sulle operazioni tra Italia e Gran Bretagna

L'uscita dall'Unione europea avrà effetti sul trattamento di cessioni di beni e prestazioni di servizi

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Con il referendum del 23 giugno 2016, la Gran Bretagna si è espressa favorevolmente in merito alla propria uscita dall'Unione europea. Per domani, 28 giugno, è stata fissata una **sessione** plenaria **straordinaria** del Parlamento europeo, durante la quale sarà votata una risoluzione sull'analisi del risultato del referendum e sulle azioni da intraprendere.

Anche se l'**uscita effettiva** si avrà solo **tra due anni**, è opportuno svolgere alcune prime considerazioni sugli effetti che, ai fini IVA, il nuovo assetto produrrà sulle cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi poste in essere con controparti inglesi.

Non essendo più parte della Ue, la Gran Bretagna potrà liberamente definire il numero e la misura delle **aliquote** d'imposta applicabili al consumo di beni e servizi, come pure, in termini più generali, ogni regola in merito a detta imposizione indiretta, non essendo più vincolata all'applicazione dei principi e delle norme contenute nella direttiva [2006/112/CE](#).

In termini macroscopici, le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Gran Bretagna non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all'**esportazione** (per i beni spediti dall'Italia alla Gran Bretagna) e di beni in **importazione** (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dalla Gran Bretagna).

Per le vendite, dunque, gli effetti ai fini del plafond sono sostanzialmente immutati, mentre per gli acquisti l'imposta dovrà essere corrisposta in Dogana all'atto dell'importazione e non più applicata con il meccanismo dell'inversione contabile, con conseguenze sui relativi flussi finanziari.

Né sarà più possibile beneficiare delle **semplificazioni** previste per le operazioni **triangolari comunitarie**, per le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato), per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie (in questi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio ecc.

Quanto alle prestazioni di **servizi generici** di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, variano gli obblighi formali.

Per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile. Per le prestazioni di servizi acquistate,

invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. In ogni caso, **decadrà** l'obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli **elenchi riepilogativi** di cui all'[art. 50](#), comma 6 del DL 331/93.

Vengono meno anche varie semplificazioni riconosciute, di default, agli Stati membri della Ue.

I soggetti stabiliti in Gran Bretagna, infatti, potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un **rappresentante fiscale** ([art. 17](#), comma 2 del DPR 633/72) e non più mediante la procedura di identificazione diretta (di cui all'[art. 35-ter](#) del DPR 633/72). Analoga situazione si avrà, probabilmente, per i soggetti passivi IVA italiani che intendono operare in Gran Bretagna (in assenza di una stabile organizzazione).

"Saltano" varie semplificazioni riconosciute di default agli Stati membri

L'uscita della Gran Bretagna dalla Ue avrà effetti anche per coloro che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce (cosiddetti "**servizi TTE**") e che hanno aderito al MOSS.

Gli operatori economici italiani decadranno, inoltre, dal diritto di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Gran Bretagna (c.d. **rimborso IVA per non residenti**) mediante il portale Ue e la procedura prevista dall'[art. 38-bis1](#) del DPR 633/72; come pure i soggetti passivi inglesi non potranno più avvalersi della procedura speciale prevista dall'[art. 38-bis2](#) del DPR 633/72.

A tale riguardo, sarà necessario comprendere se permarranno le condizioni di **reciprocità** tra i due Paesi, tali per cui sarà possibile garantire comunque il recupero dell'imposta, seppure secondo la procedura prevista dall'[art. 38-ter](#) del DPR 633/72.

Queste prime considerazioni invitano a riflettere sui molteplici effetti che, ai fini IVA, comporterà per gli operatori economici italiani e inglesi l'esito del referendum del 23 giugno 2016.

È probabile che a livello comunitario vengano dettate norme e procedure **specifiche** che regolino la gestione del **periodo transitorio**, a cui saranno chiamati ad uniformarsi gli Stati membri della Ue.